VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05884 Fugatti: Misure per difendere il sistema creditizio italiano dall'acquisizione di gruppi bancari esteri 57

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 62

5-05885 Fluvi e Baretta: Applicazione della disciplina in materia di valutazione del patrimonio immobiliare ai fini della definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente 58

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 64

SEDE CONSULTIVA:

Legge Comunitaria 2011. Emendamenti C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere su emendamenti)* 59

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

Audizione del Presidente dell'*European banking authority* (EBA), Andrea Enria *(Svolgimento e conclusione)* 61

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05884 Fugatti: Misure per difendere il sistema creditizio italiano dall'acquisizione di gruppi bancari esteri.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Giampaolo D'Andrea risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Maurizio FUGATTI (LNP) dichiara di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta, atteso che il Sottosegretario si è limitato a fornire una mera panoramica tecnica, sia pure apprezzabile, delle misure sul capitale delle banche adottate dall'Autorità bancaria europea – parte di un più ampio pacchetto, concordato dal Consiglio europeo il 26 ottobre scorso e confermato nel Consiglio Ecofin del 30 novembre –, eludendo invece del tutto il quesito posto dall'atto di sindacato ispettivo, il quale è volto a conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo per scongiurare il rischio, molto concreto nella situazione attuale, che grandi gruppi creditizi europei acquisiscano, con capitali limitati, i nostri istituti di credito, resi più vulnerabili dalla crisi dei debiti sovrani e dall'introduzione delle nuove misure sul capitale delle banche.

5-05885 Fluvi e Baretta: Applicazione della disciplina in materia di valutazione del patrimonio immobiliare ai fini della definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri Ceriani risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Alberto FLUVI (PD), si dichiara soddisfatto della risposta, in considerazione delle rassicurazioni fornite dal Sottosegretario in merito agli effetti che il decreto attuativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 produrrà sulle modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, rilevante per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e, quindi, per l'ottenimento di prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie agevolate.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Francesco BARBATO (IdV), intervenendo sui lavori della Commissione, rileva come nella seduta odierna non sia stato possibile svolgere un'interrogazione a risposta immediata, da lui stesso presentata nei termini regolamentari, nella quale si chiede al Ministro dell'economia di fornire informazioni, da acquisire anche attraverso la CONSOB, in merito a termini, modalità e tempi di cessione della partecipazione azionaria posseduta nel capitale del gruppo Banca Intesa dal Ministro dello sviluppo economico Passera, che quest'ultimo ha pubblicamente dichiarato di aver alienato dopo aver assunto l'incarico governativo.

In particolare, non si è dato corso a tale importante atto di sindacato ispettivo in quanto gli uffici competenti hanno ritenuto di sollevare dubbi, a suo giudizio infondati, in ordine alla competenza della Commissione Finanze rispetto all'oggetto dell'interrogazione, e di non poter sciogliere la questione prima di aver sottoposto l'atto al Presidente della Camera, il quale è in questi giorni all'estero.

Lamenta quindi come, in tal modo, per la seconda volta in pochi mesi, con motivazioni del tutto discutibili, è stato, di fatto, impedito al gruppo Italia dei Valori, ed a lui stesso in quanto parlamentare, di svolgere un'essenziale funzione di controllo del Parlamento, compiendo un'operazione di chiarezza nell'interesse di tutti i cittadini, al fine di fare luce nelle ombre sempre più spesse che sembrano addensarsi sull'operato del Governo.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.45.

Legge Comunitaria 2011.
Emendamenti C. 4623 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento trasmesso dalla XIV Commissione riferito al provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente,* rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, l'articolo aggiuntivo Buttiglione 5.022, riferito al disegno di legge C. 4623 – Legge comunitaria 2011, trasmesso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea in quanto rientrante negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In merito agli effetti del parere, ricorda che, qualora la Commissione esprimesse parere favorevole sulla proposta emendativa, essa potrebbe essere respinta dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Qualora invece la Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, la XIV Commissione dovrà recepire le condizioni indicate nel parere, attraverso opportune riformulazioni, potendo respingere l'articolo aggiuntivo, anche in questo caso, solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame nel caso in cui la Commissione esprimesse parere contrario, ovvero non esprimesse alcun parere.

Gerardo SOGLIA (Misto), *relatore*, rileva in primo luogo come l'articolo aggiuntivo Buttiglione 5.022 riprenda i contenuti dell'articolo 15 del disegno di legge comunitaria 2010, già esaminato dalla Commissione Finanze in sede consultiva, successivamente espunto dal testo in sede di approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati, a seguito delle vicende che hanno caratterizzato l'*iter* di quel provvedimento.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'articolo aggiuntivo, evidenzia come esso, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 5-*bis* nel disegno di legge, sia volto a recepire la direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*) alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

La direttiva 2010/23/UE, finalizzata a contrastare il fenomeno delle frodi internazionali e nazionali, ha, infatti, previsto la facoltà per gli Stati membri di adottare, temporaneamente, sino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni, norme che impongano l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle cessione di diritti di emissione di gas, nonché al trasferimento delle altre unità che possono essere utilizzate dagli operatori in applicazione della Direttiva 2003/87/CE.

In merito ricorda che il *reverse charge* è un meccanismo di inversione contabile, ai sensi del quale l'obbligo di versamento dell'imposta è trasferito all'acquirente, se soggetto passivo IVA, in luogo del cedente o prestatore. A norma della direttiva IVA, i soggetti passivi che effettuano operazioni comportanti cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili sono tenuti a versare l'imposta sul valore aggiunto; tuttavia, nel

caso delle operazioni transfrontaliere e di alcuni settori nazionali ad alto rischio, come quello delle costruzioni o dei rifiuti, è previsto che l'obbligo di versare l'IVA spetti al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

In particolare, con il nuovo articolo 5-*bis* si intende recepire direttamente nell'ordinamento italiano, senza passare tramite la delega al Governo come a suo tempo previsto dal citato articolo 15 del disegno di legge comunitaria 2010, le disposizioni antifrode in materia di IVA sulla cessione di quote di emissione di gas a effetto serra, in ragione dell'impellente esigenza di contrastare un fenomeno fraudolento che ha messo in seria difficoltà il mercato europeo e italiano delle quote di emissione. In definitiva, dunque, l'implementazione diretta delle disposizioni in oggetto è volta a ripristinare il corretto funzionamento del mercato delle quote.

In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 5-*bis* prevede, attraverso l'introduzione di una lettera *e)* nel sesto comma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 633 del 1972 (recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto »), fino al 30 giugno 2015, l'obbligo di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile per le cessioni di quote di emissione di gas serra, di cui all'articolo 3, comma primo, lettera *p)*, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché per le cessioni di unità del monte-emissioni assegnate (AAU), di unità di rimozione delle emissioni (RMU), di unità di riduzione delle emissioni certificate (CER) e di unità di riduzione delle emissioni (ERU) di cui all'articolo 3, lettere e-*bis*), numeri 1 e 2, lettere *q)* ed *u)* del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, l'inversione contabile è prevista anche per le cessioni di ogni altro credito o unità di riduzione delle emissioni, utilizzati dagli operatori in applicazione della direttiva 2003/87/CE, emanata in attuazione degli obiettivi delineati dal Protocollo di Kyoto.

Rileva inoltre come le problematiche sopra citate, concernenti le frodi in materia di IVA, di frequente realizzate con il meccanismo della cosiddette « frode carosello », possano interessare anche le operazioni di cessione dei cosiddetti « Certificati Verdi » (vale a dire, i diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999) e dei cosiddetti « Certificati Bianchi » (i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 dei decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 20 luglio 2004) liberamente scambiabili tra gli operatori.

Con il medesimo scopo di contrasto all'evasione, pertanto, il comma 2 del nuovo articolo 5-*bis* estende l'obbligo di applicare il meccanismo del *reverse charge* alle transazioni, da chiunque effettuate, in relazione allo scambio dei predetti Certificati Verdi e Certificati Bianchi.

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 5-*bis*, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari, nonché alla preventiva autorizzazione alla Commissione Europea, ai sensi del secondo comma dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE.

In merito alla prima parte del comma 3, sottolinea come non risulti congrua la previsione del parere delle commissioni parlamentari, in quanto non si riscontrano precedenti di norme precettive di livello legislativo la cui efficacia sia subordinata al parere parlamentare, il quale può piuttosto intervenire nel procedimento di formazione della norma, come nel caso dei decreti legislativi.

In conseguenza delle modifiche contenute nel nuovo articolo 5-*bis*, la proposta emendativa espunge infine dall'allegato B al disegno di legge (recante l'elenco delle direttive per il cui recepimento è conferita delega legislativa al Governo) la predetta direttiva 2010/23/UE, il cui recepimento è assicurato dalle disposizioni puntuali di cui al predetto articolo 5-*bis*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*), con una condizione volta a chiedere alla XIV Commissione di sopprimere, nel comma 3 del nuovo articolo 5-*bis*, la previsione secondo cui l'efficacia delle disposizioni del comma

2 del medesimo articolo è subordinata al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il sottosegretario Vieri CERIANI condivide le considerazioni espresse dal relatore, nonché la proposta di parere formulata.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

Audizione del Presidente dell'*European banking authority* (EBA), Andrea Enria.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Andrea ENRIA, *Presidente dell'European banking authority (EBA),* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Marco CAUSI (PD), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Alessandro PAGANO (PdL), Ignazio MESSINA (IdV), Maurizio FUGATTI (LNP), Marco PUGLIESE (Misto), Alberto FLUVI (PD), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Marco MARSILIO (PdL), Ivano STRIZZOLO (PD), Maurizio DEL TENNO (PdL), Gianfranco CONTE, *presidente*, e Laura RAVETTO (PdL), ai quali risponde Andrea ENRIA, *Presidente dell'European banking authority (EBA).*

Dopo interventi di Gianfranco CONTE, *presidente*, e di Alessandro PAGANO (PdL), riprende la sua replica Andrea ENRIA, *Presidente dell'European banking authority (EBA).*

Pone un ulteriore quesito Marco CAUSI (PD), al quale risponde Andrea ENRIA, *Presidente dell'European banking authority (EBA).*

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il dottor Enria e dichiara conclusa l'audizione. Coglie quindi l'occasione per stigmatizzare l'atteggiamento tenuto dalla stampa, la quale sembra mostrare disinteresse per i temi, particolarmente rilevanti, trattati nel corso dell'odierna audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-05884 Fugatti: Misure per difendere il sistema creditizio italiano dall'acquisizione di gruppi bancari esteri.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Fugatti ed altri chiedono quali iniziative si intendano assumere per difendere il sistema creditizio italiano da eventuali acquisizioni o scalate da parte di grossi gruppi creditizi.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha fatto presente che sul comunicato stampa pubblicato dalla Banca d'Italia lo scorso 8 dicembre sono descritte le misure sul capitale delle banche adottate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA).

Tali misure sono parte di un ampio pacchetto europeo, concordato dal Consiglio Europeo il 26 ottobre scorso e confermato nel Consiglio Ecofin del 30 novembre, che comprende il rafforzamento del Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF) e l'introduzione di garanzie pubbliche sulle passività delle banche. Il pacchetto di misure è stato deciso per far fronte alla situazione attuale nell'Unione Europea (UE) e ristabilire la stabilità e la fiducia nei mercati.

La raccomandazione formale adottata dall'EBA chiarisce che le misure di capitale richieste sono eccezionali e temporanee e non determinano una modifica dei requisiti prudenziali. Con il superamento della crisi sul debito sovrano – che beneficerà delle misure di consolidamento fiscale adottate in più paesi e delle nuove capacità del Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF) – i premi al rischio subiranno un calo. Al verificarsi di tale condizione, l'EBA potrà rivedere le sue valutazioni sulla necessità di detenere un *buffer* di capitale a fronte delle esposizioni sovrane e sul loro ammontare.

Le banche per le quali è richiesta la costituzione del *buffer* patrimoniale dovranno presentare alle Autorità di Vigilanza nazionali, entro il 20 gennaio 2012, piani aziendali che indichino le strategie che si intendono perseguire per raggiungere l'obiettivo di capitale a fine giugno del 2012. Per il raggiungimento dell'obiettivo di capitale, le banche potranno intraprendere una serie di misure di rafforzamento patrimoniale: aumenti di capitale della qualità più elevata; emissione presso investitori privati di strumenti di debito convertibili in azioni al ricorrere di determinate evenienze *(contingent capital)*, che rispettino i requisiti previsti dall'EBA nell'apposito *term-sheet*; ristrutturazione in *Core tier I* di strumenti ibridi esistenti, se effettuata entro la fine di ottobre 2012; limiti alla distribuzione di dividendi di *bonus* aziendali. Alcune di queste misure sono già a uno stadio avanzato per le banche italiane.

I citati piani aziendali dovranno essere analizzati dalle Autorità di Vigilanza nazionali e discussi nell'ambito dei Collegi dei supervisori e con l'Autorità Bancaria Europea (EBA). Nell'ambito di tale analisi, particolare attenzione verrà dedicata alla capacità delle banche di finanziare le economie nell'attuale fase congiunturale. La Banca d'Italia ha precisato che valuterà questi piani con equilibrio e ragionevolezza.

Attualmente, le condizioni del credito risentono delle forti tensioni sul mercato della provvista, tuttavia, il rafforzamento

patrimoniale, assieme all'attuazione delle altre misure per contenere il rischio sovrano in Europa, potrà contribuire a ridurre il rischio di controparte delle banche attualmente percepito dai mercati, consentendo di alleviare le difficoltà di provvista.

Con riferimento alla metodologia utilizzata, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha chiarito più volte che l'applicazione di questa metodologia non cambia in nessun modo le regole contabili per la valutazione delle esposizioni sovrane. Questo è coerente con il fatto che il *buffer* è temporaneo e che una valutazione severa, come quella utilizzata *una tantum* nell'esercizio, serve a rassicurare i mercati sulla capacità delle banche di resistere a forme di contagio nell'attuale fase caratterizzata da forti tensioni sul debito sovrano.

La Banca d'Italia ha chiesto e ottenuto che l'EBA avvii un'approfondita analisi dei criteri di valutazione dei modelli interni adottati dalle varie Autorità di vigilanza.

Con specifico riferimento a Unicredit, la Banca d'Italia ha comunicato che l'aumento di capitale, di ingente ammontare, recentemente approvato dalla banca consentirà alla stessa di raggiungere i suddetti obiettivi di rafforzamento patrimoniale stabiliti dall'EBA, senza riduzione delle attività.

ALLEGATO 2

5-05885 Fluvi e Baretta: Applicazione della disciplina in materia di valutazione del patrimonio immobiliare ai fini della definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, in attesa dell'emanazione entro il 31 maggio 2012 del decreto attuativo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), introdotto dall'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di dare corretta applicazione delle disposizioni riguardanti, in particolare, il calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e chiedono, inoltre, che il Governo predisponga adeguate istruzioni al riguardo ai soggetti preposti alla compilazione dei cosiddetti modelli ISEE.

Al riguardo, occorre tener presente che il predetto decreto legislativo n. 109 del 1998 prevede, come criterio di definizione del patrimonio immobiliare il valore dell'immobile così come determinato ai fini del calcolo dell'ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione ISEE. La base imponibile dell'ICI, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, è costituita dal valore risultante, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto tra la rendita catastale rivalutata del 5 per cento e uno dei coefficienti determinati dal decreto ministeriale 14 dicembre 1991.

Successivamente gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, hanno istituito e disciplinato l'imposta municipale propria (IMU) utilizzando, ai fini della determinazione della base imponibile, i vigenti criteri validi per il calcolo dell'ICI.

Da ultimo, l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 dispone che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini ICI solo per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto e per le aree fabbricabili mentre, per quanto attiene ai fabbricati iscritti in catasto e ai terreni agricoli, i valori sono determinati, ai sensi dei commi 4 e 5 del citato provvedimento, applicando nuovi moltiplicatori rispettivamente alla rendita catastale ed al reddito dominicale rivalutati.

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria, considerato il tenore letterale delle disposizioni oggi vigenti sopra richiamate, rappresenta che, allo stato attuale, per quanto attiene il calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale previsto dal citato decreto legislativo n. 109 del 1998, occorre far riferimento al valore degli immobili determinato secondo i criteri di determinazione del valore dei fabbricati iscritti in catasto ai fini ICI, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, in attesa dell'emanazione, entro il 31 maggio 2012, del decreto attuativo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente la revisione delle modalità di deter-

minazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Infine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in ordine alla corretta determinazione del valore del patrimonio immobiliare ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente alla luce delle innovazioni introdotte sul regime di tassazione degli immobili con il passaggio dall'ICI all'IMU a decorrere dal 2012, ha rappresentato che l'incertezza applicativa rilevata dagli interroganti non ha ragion d'essere nel corso del 2012, in quanto il patrimonio immobiliare, ai sensi della Tabella 1, parte II, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è definito « al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda ».

A parere del Dicastero, dunque, non sembrerebbe sussistere alcun dubbio interpretativo fino alla fine del corrente anno sul regime fiscale da adottare ai fini del calcolo dell'indicatore ISEE. Allo stesso modo non ci sarebbe alcuna disparità di trattamento tra i cittadini, in quanto il regime adottato nei confronti di tutti i cittadini resta quello vigente al 31 dicembre 2011 e le rivalutazioni previste dalla disciplina dell'IMU decorrono dal 2012. Il problema eventualmente si porrebbe nel 2013, ma prima di quella data interverrà una modifica complessiva della disciplina ISEE con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 6 dicembre 2011, n. 201.

ALLEGATO 3

Legge Comunitaria 2011. (Emendamenti C. 4623 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato l'articolo aggiuntivo Buttiglione 5.022, riferito al disegno di legge C. 4623 – Legge comunitaria 2011, trasmesso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

rilevato come l'articolo aggiuntivo riprenda sostanzialmente il contenuto dell'articolo 15 del disegno di legge C. 4059, recante la Legge comunitaria 2010, già esaminato dalla Commissione Finanze in sede consultiva, successivamente espunto dal testo in sede di approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 5-*bis*, il quale subordina l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo anche al parere delle competenti commissioni parlamentari, provveda la Commissione di merito a sopprimere le parole: « al parere delle competenti commissioni parlamentari e », non risultando congruo condizionare l'efficacia di una norma precettiva di rango legislativo al parere parlamentare.